Mer 12 Nov, 2025
Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all'adempimento dal 31 ottobre 2025
Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori:
persone tenute all'adempimento dal 31 ottobre 2025
L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è

stato modificato dall'art. 13 c. 3 del DL 159/2025. **Dal 31.10.2025** la norma stabilisce quanto segue:

"L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico".

È opportuno precisare che "l'amministratore delegato" è previsto dall'art. 2381 c.c., che ha rubrica "Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati", e che dispone (comma 1): "Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri". (comma 2) "Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione [2388, 2392, 2446] può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti".

Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il 'consigliere') cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un 'amministratore delegato' ed è quindi tenuto all'adempimento.

I consiglieri, obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come 'amministratori delegati', oppure come 'consiglieri delegati' o, ancora come 'consiglieri con poteri'. In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato 'proprie attribuzioni', come disposto dall'art. 2381 comma 2 c.c. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di 'amministratore delegato', obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dall'1.1.2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. In alcuni casi, anche se non frequenti, questi incarichi possono essere previsti nei patti sociali delle società di persone (snc, sas e ss): in questa ipotesi, i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni sono tenuti a comunicare e iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL'IMPRESA.

Persone soggette all'obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri. Se manca la figura dell'amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione.

L'obbligo si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell'indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l'ufficio potrà rifiutare l'iscrizione richiesta. Non sono tenuti all'adempimento gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).

Amministratori già iscritti alla data del 31.10.2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese.

TUTTI GLI AMMINISTRATORI UNICI O AMMINISTRATORI/CONSIGLIERI DELEGATI o CONSIGLIERI CON POTERI oppure, in mancanza di questi ultimi, tutti i presidenti di cda privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31.10.2025 DEVONO

COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all'interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l'imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all'adempimento, è soggetta al pagamento:

- del diritto di segreteria di € 30,00 e dell'imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
- 2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell'imposta di bollo di € 59,00 in caso di altri amministratori di società di persone.

Sanzioni

Si segnala che l'art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Stampa in PDF
PDF
Ultima modifica
Mer 12 Nov, 2025
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Media: 4 (1 vote)
Aliquota

